

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 688

Modifiche all'articolo 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche a cura della cancelleria

12/05/2024 - 05:39

Indice

1. DDL S. 688 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 688.....	4

1. DDL S. 688 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 688

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 688

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **POTENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2023

Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche a cura della cancelleria

Onorevoli Senatori. - La PEC, ossia la posta elettronica certificata, è un sistema che garantisce valore legale alle comunicazioni e sebbene nel nostro Paese sia già utilizzata da diversi anni e obbligatoria per lo scambio di determinate comunicazioni fra le aziende e le pubbliche amministrazioni, per alcuni aspetti il suo utilizzo rimane ancora ostico e problematico. Uno dei problemi che si riscontra più frequentemente è la difficoltà nel reperire un indirizzo di posta elettronica certificata valido, effettivo e aggiornato.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », all'articolo 16, comma 12, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di comunicare al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri organi o delle proprie articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Prevede inoltre che per il caso di costituzione in giudizio di propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possano comunicare anche ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati, in questo secondo caso, in una speciale sezione dello stesso elenco di indirizzi costituito presso il Ministero della giustizia e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee.

Con il presente disegno di legge si intende rendere obbligatoria, e non più facoltativa come previsto dalla normativa vigente, la comunicazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere riguardo agli indirizzi di posta elettronica certificata delle proprie articolazioni. Difatti, si intendono sfruttare i sempre maggiori vantaggi derivanti dalla speditezza ed economicità dello strumento telematico, i quali rendono opportuno che non vi siano delle aree senza mappatura di indirizzo digitale. Il registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, ovvero: appartenenti ad un ente pubblico, professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge e ausiliari del giudice non appartenenti a un ordine di categoria o che appartengono a un ente o a un ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo debba essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende).

Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dotate di un'autonoma soggettività processuale, possono oggi procedere alla registrazione dei soggetti abilitati appartenenti all'amministrazione utilizzando la procedura descritta nella scheda: «

Registrazione indirizzi elettronici e dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni (art. 16 c. 12 DL 179/12) ». Le amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165

del 2001), dotate di autonoma soggettività processuale, ovverossia che possono assumere la qualità di parte in un procedimento giudiziario, hanno oggi la facoltà di esprimere la propria volontà a ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica. È noto tuttavia come i più recenti indirizzi giurisprudenziali abbiano reso vincolante, per la validità della notificazione in proprio degli avvocati, che sia fatta attraverso PEC e che l'indirizzo presso cui effettuare la spedizione sia tra quelli ricompresi e rintracciabili nel ReGIndE. La centralità di quest'ultimo è data per di più dagli indirizzi delle pronunce della Corte di cassazione, secondo le quali, ancora, nel conflitto tra gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nei due elenchi pubblici, il ReGIndE e l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), prevale il primo. La creazione dei pubblici elenchi se da una parte ha facilitato le procedure, dall'altra ha creato confusione con l'istituzione di due registri ufficiali: il ReGIndE e l'INI-PEC. La conseguenza è che in caso di discordanze tra i dati ReGIndE e l'INI-PEC, e comunque quando la parte interessata ha inviato la notifica all'indirizzo che compare in quest'ultimo, la notificazione di un atto giudiziario all'indirizzo PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE è nulla: per la Suprema corte resta del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'INI-PEC. Il presente disegno di legge intende quindi introdurre un obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della giustizia tutti gli indirizzi delle articolazioni che assurgano alle condizioni descritte all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, al fine di consentire la pronta reperibilità di tutti gli indirizzi delle strutture amministrative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al terzo periodo, la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « devono » e, al quarto periodo, le parole: « possono altresì comunicare » sono sostituite dalla seguente: « comunicano ».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.